



A. G. I.

ASSOCIAZIONE GIURISTE ITALIANE

aderente alla "Fédération Internationale des Femmes des Carrières Juridiques"

Sezione Europea - ROMA

Modifiche al testo unico spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002) in materia di patrocinio a spese dello stato N. 1881

L'Associazione Giuriste Italiane – Sezione Europea propone delle osservazioni in merito alle modifiche da apportare al testo unico spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002) in materia di patrocinio a spese dello Stato, allo scopo di rendere tale strumento il più possibile esteso alla tutela di quelle persone in difficoltà, a cui lo Stato vuole e deve volgere lo sguardo, evidenziando, ancora, alcune disomogeneità.

L'articolo 24 della Costituzione, dopo aver riconosciuto il diritto di agire in giudizio per la tutela dei diritti ed interessi legittimi ed affermato l'inviolabilità del diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento, si preoccupa infatti di rendere effettivi tali diritti stabilendo che: «Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione».

Nell'articolo 76 del TU sono indicate le **condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato** e riguardano il **reddito imponibile** dell'interessato, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione che, peraltro, non deve essere superiore a **11.493,82 euro**. **Sono viceversa sempre ammesse al gratuito patrocinio, a prescindere dalla situazione reddituale, le persone offese da alcuni specifici reati.**

1) Modifica art. 76 comma 4 del testo unico

L'estensione al gratuito patrocinio, al di là della situazione reddituale, è stata introdotta con l'adozione del D.L. 14 agosto 2013 n. 93 – Art. 2 comma 3, recante: **«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere»** che apporta una modifica con il comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico che nella nuova formulazione recita:

“ La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609octies e 612-bis, nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo' essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di

reddito previsti dal presente decreto”.

Con questa disposizione il legislatore, quindi, introduce l’ammissibilità al patrocinio nei processi penali per reati relativi a violenza sulle donne e sui minori per gli articoli appena menzionati.

Ulteriore previsione normativa, indipendentemente dai limiti reddituali, viene poi introdotta con Legge 11 gennaio 2018 n. 4 che all’art. 1 sul gratuito patrocinio inserisce, modificando ancora l’articolo 76, il comma 4-quater¹:

“All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o dalla persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilita' in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata”.

Ne consegue che nel Testo Unico si sancisce l’ammissibilità del gratuito patrocinio, in deroga ai limiti di reddito, sia per i procedimenti penali che per i procedimenti civili tutti riconducibili ai reati di femminicidio in favore dei figli superstiti.

Ed allora si rende necessario aggiungere la fattispecie mancante, ossia la possibilità di **essere ammesse a tale agevolazioni, sia in sede civile che in sede penale, anche per le donne vittime di violenza** sempre in riferimento agli stessi articoli del codice penale.

Nella mia esperienza di Avvocata, di vice presidente dell’Associazione Giuriste Italiane - Sezione Europea e di presidente dell’associazione di promozione sociale Sconfiniamo, non posso che osservare con soddisfazione alcune ulteriori estensioni proposte nel testo AC 1881 che sul comma 4 ter dell’art. 76 del T.U. annovera altre ipotesi di deroga al requisito reddituale per l’ammissione:

- ai **figli minori o inabili al lavoro** di colui che, violando gli **obblighi di assistenza familiare**, di cui all’art. 570, comma 2, n. 2) c.p., gli fa’ mancare i mezzi di sussistenza;

- per i **figli minori o inabili al lavoro** di colui che **viola gli obblighi di assistenza familiare** in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, di cui all’art. 570-bis c.p.,

- per la **persona offesa dal reato di tortura**, di cui all’art. 613-bis c.p.

Ma alla luce dell'incessante fenomeno di violenza sulle donne che il nostro paese vive e di cui si parla molto in questi giorni in concomitanza della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, si rende urgente e indifferibile estendere anche alle donne vittime di reati, di cui al comma 4 ter dell'art. 76, il gratuito patrocinio, al di là dei limiti di redditi, **anche in sede civile per le cause dirette e conseguenti delle predette fattispecie penali.**

L'evidente lacuna legislativa è stata rilevata proprio in concomitanza di una mia esperienza lavorativa di avvocatessa allorchè **una donna, il cui marito era stato condannato in via definitiva dal Tribunale di Roma alla pena di anni 8 per i reati ex art. 572 c.p. e art. 81, art. 582, 585 in relazione all'576 , 1 c. n. 5 c.p., (maltrattamenti contro familiare, lesioni), aveva richiesto ed ottenuto il divorzio mio tramite ma si vedeva negare l'agevolazione di legge del gratuito patrocinio previsto dall'art. 76 comma 4-ter.**

In quella circostanza, facendo riferimento alla predetta previsione di legge, avevo inoltrato richiesta dapprima al Consiglio dell'Ordine di Roma e successivamente al Giudice interessato della causa di divorzio, ritenendo tale azione civile inevitabile e conseguente ai gravi reati commessi dal marito nei confronti della moglie, ma ottenni il rigetto della richiesta in entrambe le sedi, giustificato dalla mancanza di precisa previsione normativa al riguardo.

Pertanto, con la novella del T.U., si auspica che venga rimosso il grave e discriminante vuoto legislativo inserendo l'ammissione al gratuito patrocinio nei processi civili diretti e conseguenti a procedimenti penali **per quelle donne** che hanno subito gravi reati di maltrattamenti e lesioni da parte del loro marito/compagno.

2) Modifica dell'art. 76 comma 1.

In merito agli obiettivi perseguiti nella novella del T.U., tra i quali sicuramente vi è quello di rispondere ad esigenze sociali rappresentate dalle impellenti necessità quotidiane delle famiglie mono reddituali e/o particolarmente deboli e vulnerabili, mi sento in dovere proporre un'ulteriore modifica del citato Testo Unico in relazione al cumulo reddituale con il quale si è ammessi al gratuito patrocinio.

Nel prendere in esame le condizioni richieste, ossia che *“il reddito imponibile dell'interessato, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, che non deve essere superiore a **11.493,82 euro**”*, di nuovo la mia esperienza lavorativa, di altri Colleghi e delle associazioni che si occupano di donne e di disagio sociale in generale, ci segnala una *“ingiustizia sociale”*, una *“stortura”* laddove, nel richiedere l'ammissione al gratuito patrocinio,

vengono computati gli assegni alimentari di separazione o divorzio in favore dei figli mettendo così a rischio il diritto di difesa di quelle donne che, pur percependo un reddito da lavoro molto basso, si vedono negare l'accesso al gratuito patrocinio a causa del computo di un assegno di mantenimento per i propri figli anche di poche centinaia di euro.

Qualora si rendesse necessario ricorrere, dopo la separazione o il divorzio, alle autorità competenti per richiedere delle modifiche delle condizioni della separazione o del divorzio o per qualsiasi altra azione volta alla tutela dei propri diritti, in assenza di violazioni di legge che ricondurrebbero al comma 4 ter, è di palmare evidenza che ben difficilmente una famiglia monoreddito avrebbe la forza economica di affrontare cause lunghe e costose, con la diretta conseguenza che la disparità economica tra moglie e marito, ancora purtroppo molto diffusa, finirebbe per violare ancora una volta i diritti di difesa della donna e dei figli minori.

Nella prassi quotidiana ci rendiamo conto, altresì, che spesso viene a crearsi una ulteriore disparità di trattamento laddove le interpretazioni sull'applicazione del criterio di sommare o meno gli alimenti per i figli ai redditi da lavoro variano tra i vari Consigli dell'Ordine degli Avvocati e Tribunali nazionali.

Ad esempio il Tribunale di Rieti ha stabilito un protocollo, facilmente rinvenibile on line, attraverso il quale non viene sommato l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli ai redditi della madre lavoratrice.

In proposito non può non segnalarsi che anche le sentenze interpretative della Suprema Corte pronunciate a riguardo non sono riuscite a rendere omogenea la materia in esame né ad eliminare tale disfunzione e pertanto mi auguro che l'occasione della novella al T.U. possa realizzare, in concreto, tale legittima richiesta di equità sociale.

Roma, 28 novembre 2019

A.G.I. Sezione Europea

Avv. Sabrina Bernardi

Comitato scientifico: *Sabrina Bernardi, Silvia Cherubini, Angela De Lucia, Loredana Tollis*

agisezioneeuropea@libero.it